

S. Patti, R. Poli (a cura di), *Il ragionamento presuntivo. Presupposti, struttura, sindacabilità*, Giappichelli, Torino 2022, pp. 479.

L'opera collettanea si compone di due parti: la prima, intitolata «Inquadramento generale», e la seconda, dedicata a «Ragionamento presuntivo e processo».

Patti, nel primo contributo presente nel volume, a titolo introduttivo fa notare che il ragionamento presuntivo spesso è in uso nell'ambito della materia di risarcimento del danno soprattutto non patrimoniale, perché, da un lato, esso non può essere provato mediante prova diretta, dall'altro, per la Corte di Cassazione questo danno non può essere ritenuto *in re ipsa*; tutto ciò provoca l'attuazione del seguente schema: allegazione del fatto dannoso, costruzione della presunzione di danno esistenziale, onere della controparte di fornire prova contraria, in mancanza della prova contraria detto danno si ritiene provato. A questo riguardo Patti ricorda che le presunzioni sono mezzi di prova, non servono ad invertire l'onere della prova, e traccia la distinzione, non sempre così facile, tra presunzione semplice, prova *prima facie* ed *Ansheinbeweis*, nonché segnala che certa giurisprudenza spesso fonda la decisione su presunzioni semplici su cui non ha prima sollecitato il contraddittorio, pervenendo così alle cd. «sentenze a sorpresa». L'a. richiama poi i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., il principio del «*praesumere de praesumpto non admittitur*» e la distinzione tra presunzioni semplici e presunzioni giurisprudenziali.

Dopo il capitolo introduttivo di Patti, l'opera si snoda in più contributi, ognuno dei quali tratta un aspetto fondamentale relativo a questo interessante e complesso fenomeno del ragionamento presuntivo quale fonte di convincimento giudiziale.

Poli fa un ampio e preciso resoconto ragionato sugli «elementi strutturali» della presunzione semplice, richiamando i temi dell'elemento indiziario, dei modelli di inferenza elaborati per razionalizzare il ragionamento presuntivo (deduzione, induzione, abduzione) e delle relative conseguenze in merito al livello di probabilità che può essere riconosciuto alla presunzione semplice, e richiama l'attenzione del lettore sugli «elementi soggettivi» dello schema logico presuntivo riconducibili al giudice: capacità percettive e cognitive ed emozioni, conoscenze di sfondo, sistema etico-valoriale, desideri, aspettative e sensibilità giuridica, «spirito del tempo» soggettivo.

Cavallone ritorna sui temi sui quali il contrasto di opinioni non è mai sopito, e cioè le c.d. prove atipiche, presunzioni semplici e argomenti di prova e la loro «vicinanza pericolosa», come l'autore la definisce. Infatti non è sostenibile, come invece la giurisprudenza fa da tempo, che l'ammissibilità delle prove atipiche trovi fondamento nell'esistenza della presunzione semplice, erroneamente definita atipica, non è vero che alla c.d. prova atipica vada riconosciuta l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici che si assume, sbagliando, inferiore a quella delle prove tipiche liberamente valutabili, ed infine non si può neppure dire che le prove atipiche abbiano la (eventualmente minore) efficacia probatoria degli argomenti di prova.

La trattazione di Frasca ha l'obiettivo dichiarato di individuare il significato e le implicazioni delle due norme dedicate alle presunzioni semplici, cioè gli artt. 2727 e 2729 c.c. Quindi contributo dell'a. costituisce una completa disamina di tutti gli aspetti fondamentali che definiscono il fatto «noto», il fatto «ignorato», il ragionamento costituito dal «trarre le conseguenze e risalire»; successivamente sono messi a fuoco contenuto e problemi interpretativi connessi all'art. 2729 c.c. e alla relazione tra l'art. 2729 c.c. e l'art. 116 c.p.c.

L'opera presenta poi uno scritto di Lombardo che sviluppa l'aspetto della valutazione degli indizi attraverso il libero apprezzamento e cita altresì i criteri classici della logica del sillogismo «dialettico-retorico».

Cipolla studia, nell'ambito dell'ordinamento tributario, sia le presunzioni semplici, sia le presunzioni legali relative, sia delle presunzioni giurisprudenziali tenendo conto, da un lato, della disciplina generale, e dall'altro, della specialità della materia.

Ubertis si dedica al «ragionamento indiziario» nel processo penale, mentre Tuzet approfondisce gli studi elaborati dalla logica giuridica per realizzare il meccanismo presuntivo, riflettendo altresì sulle regole della probabilità logica che, secondo l'a. è fondamentalmente statistica (a temi limitrofi si dedica anche il contributo di De Angelis).

Nardoza approfondisce invece la retorica e la logica presuntiva nel pensiero giuridico antico e medioevale, facendo richiamo prima ai retori greci risalenti ai secoli V e IV a.C., poi al mondo romano ed infine a quello medioevale.

Nella seconda parte dell'opera sono ripresi ed approfonditi gli aspetti fondanti lo studio delle presunzioni semplici.

Carratta si sofferma sull'ipotesi di ragionamento presuntivo basato su leggi scientifiche e sulle conseguenze in ordine al livello di probabilità dell'inferenza.

Seguono studi sulla relazione tra nesso causale e presunzione, sul concetto del «più probabile che non», sulla «plausibilità» del ragionamento presuntivo e sulle sue correlative conseguenze in tema di controllo in Cassazione (rispettivamente ci si riferisce agli scritti di Travaglino, Tassone e De Stefano).

Quest'ultimo importante aspetto del tema oggetto della pubblicazione viene in rilievo anche negli ultimi due contributi, il primo, di Pagliari, focalizzato sui vizi del ragionamento presuntivo, il secondo, di Raponi, incentrato proprio sull'attualissima questione del controllo in Cassazione della prova per presunzioni.

In conclusione l'opera, che ha ad oggetto un tema classico ma sempre vivo, non ancora del tutto sviscerato ed inquadrato in modo omogeneo e coerente, fornisce contributi di giuristi di diversa estrazione proprio per dare al lettore una fonte di conoscenza ampia e ben articolata degli innumerevoli quesiti che la tematica sollecita.

Inoltre, come scrivono Salvatore Patti e Roberto Poli nell'introduzione, «...non può trascurarsi di sottolineare che il ragionamento presuntivo rappresenta, sotto molti profili, l'archetipo del ragionamento probatorio in generale, sicchè i problemi qui affrontati e le soluzioni proposte per il primo rivestono sicuro interesse anche per il secondo» (Titina Maria Pezzani).